



Settore: OP - Risorse Umane Organizzazione - Settore Affari Generali e Istituzionali

Protocollo: 40980.40980/2021

Determinazione n. 1053 del 10/05/2021

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - PARTE STABILE - ANNO 2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 e segnatamente l'art. 67 comma 1 disciplina le modalità di costituzione del "Fondo risorse decentrate" finalizzato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- il comma 2 del predetto articolo del CCNL 21/05/2018 prevede nel dettaglio gli importi che incrementano stabilmente le risorse di cui al richiamato comma 1;
- il comma 3 del predetto articolo del CCNL 21/05/2018 prevede nel dettaglio gli importi variabili che di anno in anno possono incrementare le risorse di cui al richiamato comma 1;
- l'art. 15 comma 5 del suddetto CCNL prevede che: "A seguito del consolidamento delle risorse decentrate con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti";
- il comma 7 del predetto articolo 67 del CCNL 21/05/2018 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere da 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 71 comma 1, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 stabilisce che:
 - per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto al personale dipendente il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio;
 - i risparmi derivanti dall'applicazione della disposizione stessa concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio e tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa;
- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, c.3-quinquies. prevede che: "La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019;

RICHIAMATA la circolare del MEF-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 179877/2020 che fornisce chiarimenti di ordine interpretativo ed applicativo delle disposizioni di cui al predetto D.L. n. 34/2019;

RITENUTO di:

- procedere alla quantificazione e costituzione, in via preventiva, del fondo per le risorse decentrate riferito all'anno 2021 con riferimento alla sola parte stabile, così come dettagliato nel prospetto allegato (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- rinviare ad apposito successivo atto l'integrazione della costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 per quanto relativo alla parte variabile dello stesso;

PRESO ATTO, altresì, che i risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71 comma 1, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008, per le voci che trovano finanziamento nelle risorse decentrate concorreranno, così come disposto dalla medesima norma legislativa, al miglioramento dei saldi di bilancio;

VERIFICATO che, come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, al fondo delle risorse decentrate 2021 – viene applicata la decurtazione permanente di € 166.394,00 ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 come modificato dall'art.1, comma 456 della Legge 147/2013;

PRESO ATTO, altresì, che questo Ente:

- non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;
- ha conseguito il saldo positivo di bilancio 2020 ed è presumibile, dai documenti contabili ad oggi in possesso, che venga rispettato il vincolo di bilancio anche per gli anni 2021 e 2022;
- nell'anno 2020 ha rispettato le prescrizioni contenute nell'art. 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ed è presumibile, dai dati in possesso al momento attuale, che anche per il 2021 verrà ottemperato l'obbligo in materia di contenimento della crescita della spesa di personale;

DATO ATTO quindi che, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali e secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato il fondo per le risorse decentrate anno 2021 – parte stabile è costituito, in via preventiva, come da prospetto allegato (allegato 1);

VISTI:

- la D.C.C. n. 58 del 30/12/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, unitamente al documento unico di programmazione 2021/2023;
- la D.G.C. n. n. 6 del 13/01/2021, immediatamente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- i CC.CC.NN.LL. del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- il C.C.N.L. 21/05/2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;
- i CC.CC.II. del personale dipendente del Comune di Mantova;
- il Regolamento di Contabilità vigente;

DETERMINA

QUANTIFICARE, in via preventiva, e COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, per tutto quanto esposto analiticamente in premessa, da intendersi qui integralmente richiamato, la consistenza del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 – parte stabile in € 1.300.708,00 come da prospetto allegato (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

DARE ATTO che le risorse destinate al fondo per la contrattazione integrativa e relativi oneri riflessi e IRAP, per le motivazioni citate in premessa, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale per le somme già impegnate per le retribuzioni nei capitoli riferiti all'art. 1112 - Fondo incentivante, per oneri riflessi all'art. 1117 - Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente a tempo indeterminato e per IRAP all'art. 1201 - Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP) tempo indeterminato (per un totale complessivo di € 1.300.708,00 per retribuzioni, € 340.005,00 per oneri riflessi e € 110.560,00 per IRAP)

RINVIARE ad apposito successivo atto l'integrazione della costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 per quanto relativo alla parte variabile dello stesso;

TRASMETTERE il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di competenza;

INFORMARE le OO.SS. territoriali e la R.S.U. in merito alle risorse previste, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

PUBBLICARE il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Annamaria Sposito

SPOSITO ANNAMARIA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)